

DETERMINAZIONE DSAI/19/2020/GAS

AVVIO DI DUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 19 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la *Guidance Note* dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) del 19 Giugno 2017, n. 1 – prima edizione, sull'applicazione dell'articolo 5 del REMIT inerente al divieto di manipolazione del mercato, *c.d. wash trades* (di seguito: Linee Guida ACER – *wash trades*);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- tra queste rientrano le "*manipolazioni del mercato*" con cui, ai sensi dell'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del citato REMIT, s'intendono, tra l'altro, "*la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso: i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso*";
- il REMIT sancisce espressamente, all'articolo 5, il divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso e attribuisce il compito di garantire l'attuazione dei divieti di abusi di mercato alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13);
- al fine di assicurare un'attuazione coordinata e coerente, l'ACER pubblica indicazioni in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT);
- segnatamente, con le Linee Guida ACER – *wash trades*, sono state descritte condotte che costituiscono un indizio di manipolazione (oppure del tentativo di manipolazione) del mercato: la nozione di *wash trade* si riferisce alle condotte finalizzate alla compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso, in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti, oppure in caso di trasferimento degli interessi economici o del rischio di mercato tra le parti, quando le parti operano in concerto o colludono;

- l'ACER precisa, altresì, che un soggetto detiene un interesse economico nell'attività di compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso se ha la possibilità, direttamente o indirettamente, di conseguire un guadagno o una perdita oppure di condividere un guadagno o una perdita che possa derivare dalla medesima attività; una transazione non produce variazioni negli interessi economici delle controparti quando questi coincidono per entrambe;
- come sopra richiamato, una condotta che rientri nella nozione di *wash trade* rappresenta solo un indizio di manipolazione o di tentata manipolazione del mercato, il cui accertamento richiede che tale condotta sia altresì riconducibile ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 2, numeri 2) e/o 3) del REMIT;
- il REMIT dispone altresì che:
 - i) chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso, avverta immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configuri una manipolazione del mercato ovvero una violazione dell'articolo 5 (articolo 15, comma 1);
 - ii) le autorità nazionali di regolamentazione informino senza indugio l'ACER nel modo più dettagliato possibile quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento (o in un altro Stato membro) siano stati compiuti atti in violazione del REMIT (articolo 16, comma 2);
- agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del medesimo regolamento e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) (comma 3) ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 5);
- inoltre, al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, l'Autorità con il TIMMIG ha definito procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte della medesima Autorità;
- i fenomeni oggetto della predetta funzione monitoraggio dell'Autorità riguardano le aree di pertinenza elencate all'articolo 3, tra cui “*l'attività di negoziazione all'ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le*

attività basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT” (comma 1, lettera d);

- relativamente alla dimensione concorrenziale dell’area di pertinenza sopra citata, il GME è il soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio, tra cui rientra l’attività di “segnalazione all’Ufficio ARERA di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell’Autorità, nonché di abuso di mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT come previsto dall’articolo 15 del medesimo regolamento” (articolo 8, commi 1 e 2, lettera d), del TIMMIG).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 10 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 1202 del 15 gennaio 2020) – successivamente integrata con nota acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020 – il GME ha inviato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 15 del REMIT e dell’articolo 8, comma 2, del TIMMIG, la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 5 del REMIT, da parte delle società Enegan Gas Trading S.r.l. (di seguito: EGT) e Joytrade S.r.l. (di seguito: Joytrade);
- [omissis];
 - a) [omissis];
 - b) [omissis];
 - c) [omissis];
 - d) [omissis];
- [omissis];
- con riferimento ad alcune delle predette condotte anomale, in data 13 gennaio 2020 l’Autorità ha ricevuto un’ulteriore segnalazione di condotta sospetta ai sensi del REMIT da parte di un *trader*;
- al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, EGT e Joytrade sono state sentite in audizione presso gli Uffici dell’Autorità il giorno 6 febbraio 2020;
- ad integrazione delle informazioni ivi fornite, con nota 21 febbraio 2020 (acquisita con prot. Autorità 6456 del 24 febbraio 2020) la società EGT ha trasmesso una memoria difensiva ed allegata documentazione;
- come risulta anche dalle visure camerali effettuate dagli Uffici, EGT, costituita nel 2013, svolge l’attività di approvvigionamento di gas naturale ed i suoi soci sono la controllante Enegan S.p.A., con una quota pari al 70% del capitale sociale, e il signor [omissis], con il restante 30%, che è altresì socio unico di Joytrade, nonché legale rappresentante sia di EGT che di Joytrade; quest’ultima, che ha la presidenza del Consiglio di Amministrazione di EGT, è stata costituita come *holding* nel mese di ottobre 2018 [omissis];
- nella memoria 21 febbraio 2020 EGT ha affermato che [omissis];

- a seguito di richiesta dell’Autorità, in data 17 marzo 2020 il GME ha trasmesso una nota (acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020) recante una valutazione quantitativa degli impatti dell’operatività di EGT e di Joytrade sull’andamento dei corsi infrasezione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione;
- inoltre, l’Autorità ha analizzato gli *order-book* delle sessioni di mercato oggetto della segnalazione, per valutare gli eventuali effetti determinati dalle transazioni tra EGT e Joytrade sulle strategie di *trading* di altri operatori;
- dall’esame di tutti gli elementi acquisiti sembra emergere la violazione, da parte delle predette società, del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’articolo 5 del REMIT; segnatamente, le transazioni in questione risulterebbero riconducibili alla fattispecie di manipolazione del mercato descritta all’articolo 2, numero 2, lettera a), punto i), del REMIT, cioè alla conclusione di transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;
- come precisato dall’ACER, un indizio di tale ipotesi è rappresentato dall’individuazione di transazioni che avvengono in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti e le parti operano in concerto o colludono e ciò si verifica senz’altro quando le transazioni sono disposte, tra l’altro, da “*the same legal or natural person*”, come nel caso in esame;
- inoltre, nella fattispecie le transazioni in questione risultano avere fornito al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l’operatività di altri *trader* e, dunque, di alterare domanda e offerta;
- infatti, dall’analisi degli *order-book* relativi alle sessioni di mercato oggetto di segnalazione è emerso che, dopo le transazioni effettuate da EGT e Joytrade, in quasi tutte le sessioni altri operatori hanno effettivamente inserito offerte a prezzi analoghi e, quindi, fuori mercato, seguendo il segnale di prezzo inviato dalle suddette transazioni;
- alla luce di quanto sopra, EGT e Joytrade risulterebbero avere violato l’articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all’articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio, nei confronti di EGT e di Joytrade, di due procedimenti per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14.

DETERMINA

1. di avviare due procedimenti, nei confronti di Enegan Gas Trading S.r.l. e Joytrade S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Enegan Gas Trading S.r.l. (P. IVA 06403060483) mediante PEC all'indirizzo enegangastrading@pec.it nonché a Joytrade S.r.l. (P. IVA 01481530523) mediante PEC all'indirizzo joytrade@pec.it e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 19 ottobre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro